

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

**Preso atto** che l'articolo 4 del decreto legge n. 158, del 13 settembre 2012, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicato su GURI n. 263, del 10 novembre 2012, in vigore dall'11 novembre 2012, ha novellato il suddetto articolo 3 bis, comma 3, stabilendo che: *"La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(..)"*;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2121, del 28 novembre 2012, che, relativamente alla formazione dell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, ai sensi del novellato articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, ha stabilito che la commissione per la selezione sia composta da tre componenti che siano in possesso di un'esperienza professionale adeguata alla valutazione dell'esperienza dirigenziale richiesta ai fini dell'inserimento nell'elenco "de quo", come di seguito indicato:

- un esperto designato dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- due esperti designati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**Rilevato** che la suddetta deliberazione ha, altresì, stabilito che

- la commissione:

- accerterà che il plico prodotto sia pervenuto secondo le modalità richieste;
- selezionerà i professionisti sulla base del possesso dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale acquisita;
- procederà a raggruppare gli idonei in categorie individuate sulla base della tipologia dell'esperienza dirigenziale in prevalenza maturata, senza che un tanto possa preconstituire alcuna condizione in relazione all'ente cui eventualmente preporre l'aspirante direttore generale;
- predisporrà un elenco finale nel quale i nominativi degli aspiranti direttori generali verranno inseriti secondo un ordine meramente alfabetico;

- con successivo provvedimento sarebbero stati individuati i componenti della commissione per la selezione dei professionisti aspiranti direttori generali;

**Viste** le designazioni degli esperti effettuate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Università Commerciale Luigi Bocconi e dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

**Rilevato** che dalle dichiarazioni rilasciate dai designati alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge

regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, non emergono motivi di incompatibilità;

**Vista** la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";

**Preso atto** che, come precisato dall'articolo 4 del decreto legge n. 158, del 13 settembre 2012, innanzi indicato, la commissione per la selezione viene nominata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, quindi, ai componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per la prestazione resa ma solo, per ciascuna giornata di presenza, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

**Precisato che** gli oneri economici per il riconoscimento del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013 -2015, e del bilancio annuale 2013, con riferimento al capitolo 4721 di cui al programma operativo di gestione;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 43, del 16 gennaio 2013, relativa costituzione della commissione de qua;

**Visto** l'articolo 14, comma 1, lett. n) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

### **Decreta**

**1.** È costituita la commissione per la selezione degli aspiranti direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, ai sensi del novellato articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, come di seguito indicato:

- dott. Remo Bonichi, designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- prof. Elio Borgonovi, designato dall'Università commerciale "Luigi Bocconi";
- dott.ssa Alessia Clocchiatti, designata dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.

**2.** La commissione di cui al punto 1):

- accerterà che il plico prodotto sia pervenuto secondo le modalità richieste;
- selezionerà i professionisti sulla base del possesso dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale acquisita;
- procederà a raggruppare gli idonei in categorie individuate sulla base della tipologia dell'esperienza dirigenziale in prevalenza maturata, senza che un tanto possa preconstituire alcuna condizione in relazione all'ente cui eventualmente preporre l'aspirante direttore generale;
- predisporrà un elenco finale nel quale i nominativi degli aspiranti direttori generali verranno inseriti secondo un ordine meramente alfabetico.

**3.** Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, per ciascuna giornata di presenza, nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

**4.** Gli oneri economici per il riconoscimento del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013 -2015, e del bilancio annuale 2013, con riferimento al capitolo 4721 di cui al programma operativo di gestione.

**5.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -